

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 4 del 13 gennaio 2015.

“Approvazione disegno di legge recante: 'Norme riguardanti la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.)”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il successivo D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 ed, in particolare, gli articoli 7 e 10, concernenti la composizione del consiglio di amministrazione,





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

rispettivamente, dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.);

VISTO il disegno di legge recante: "Norme riguardanti la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.)", predisposto dall'Assessorato regionale delle attività produttive;

UDITA la discussione svoltasi nella seduta odierna;

VISTO il disegno di legge recante: "Norme riguardanti la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.)", elaborato nel corso della seduta odierna (Allegato "A");

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante: "Norme riguardanti la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.)", nel testo che, unitamente alla relazione tecnica, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)
A. Buonisi



IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)
R. Crocetta

MTC

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 13.1.2015 ALLEGATO A PAG 1

Relazione Tecnica al Disegno di legge

“Norme riguardanti la Composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla Cooperazione (IRCAC) e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) ”.

L'articolo 1 del disegno di legge ha la finalità di ridisegnare la composizione dell'Organo di amministrazione denominato “Consiglio di Amministrazione” dell'IRCAC, riducendone il numero dei componenti a “quattro”, in luogo dei dieci componenti che la norma in atto prevede (il C.d.A. è, infatti, così composto: a) dal Presidente, b) da tre esperti, c) da tre rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente, d) da tre rappresentanti con voto consultivo designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi).

L'articolo 2 del disegno di legge ha la finalità di ridisegnare la composizione dell'Organo di amministrazione denominato “Consiglio di Amministrazione” della CRIAS, riducendone il numero dei componenti a “cinque”, in luogo dei dodici componenti che la norma in atto prevede (il C.d.A. è, infatti, così composto: a) dal Presidente, b) da quattro esperti, c) da quattro rappresentanti designati dalle associazioni regionali di categoria tra i quali, nel provvedimento di nomina, viene scelto il vice presidente, d) da tre rappresentanti con voto consultivo designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi).

Entrambe le suddette disposizioni normative, quindi, oltre a non comportare alcun nuovo e/o diretto onere in capo al bilancio della regione, in buona sostanza ridisegnano una più snella composizione dell'Organo di amministrazione e ne comprimono gli oneri complessivi a carico dei rispettivi Ente in coerenza con l'art. 6 del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che il numero dei componenti del C.d.A. non sia superiore a cinque componenti

L'articolo 3 del disegno di legge afferisce alla c.d. “norma finale” e non comporta, di per sé, alcun onere a carico del bilancio della regione siciliana.

Per migliore intelligenza si riporta il testo normativo vigente (artt. 6,7 e 10):

LEGGE REGIONALE N. 212 DEL 14-09-1979

- REGIONE SICILIA -

Norme riguardanti l' Ente di sviluppo agricolo(ESA), l' Istituto regionale della vite e del vino(IRVV), l' Azienda siciliana trasporti(AST), l' Istituto regionale per il credito alla cooperazione(IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane(CRIAS) e l' Ente acquedotti siciliani (EAS).

Fonte: Bollettino ufficiale della regione siciliana n. 41 del 15 settembre 1979

ARTICOLO 6

Organi dell' IRCAC

Sono organi dell' Istituto regionale per il credito alla cooperazione(IRCAC):

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;



IL SEGRETARIO

- c) il collegio sindacale;
- d) il direttore dell'Istituto .

ARTICOLO 7

Composizione del consiglio di amministrazione dell' IRCAC

L' Istituto regionale per il credito alla cooperazione è amministrato da un consiglio di amministrazione composto:

- a) dal presidente;
- b) da tre esperti;
- c) da tre rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente.

Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica e finanziaria per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

Gli esperti di cui alla lett. b sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori finanziario, economico, creditizio ed industriale, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, e dura in carica quattro anni.

ARTICOLO 10

Composizione del consiglio di amministrazione della CRIAS

La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane è amministrata da un consiglio di amministrazione composto:

- a) dal presidente;
- b) da quattro esperti;
- c) da quattro rappresentanti designati dalle associazioni regionali di categoria tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente.

Fanno parte altresì del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica, finanziaria ed industriale per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

Gli esperti di cui alla lett. b sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori finanziario, economico, industriale e creditizio, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, e dura in carica quattro anni.



IL SEGRETARIO

Disegno di legge "Norme riguardanti la Composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla Cooperazione (IRCAC) e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS)".

Articolo 1

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'IRCAC.

- L' Art. 7. (Composizione del Consiglio di amministrazione dell'IRCAC) della L.R. 14 settembre 1979, n.212 è così sostituito:
 - "1. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale delle Attività Produttive ed è formato dal Presidente, designato dall'Assessore regionale delle Attività Produttive e da tre componenti, scelti su terne proposte dalle tre organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito regionale del movimento cooperativistico; il voto del Presidente, ai fini della determinazione della maggioranza, assume un valore doppio.
 - 2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato; qualora un componente, prima della scadenza, cessa la carica anticipatamente: ove si tratti del Presidente, l'Assessore regionale delle Attività Produttive effettuerà una nuova designazione; ove si tratti di uno dei componenti proposto dalle tre organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito regionale del movimento cooperativistico il nuovo designato è scelto tra i due rimanenti della medesima originaria terna; in entrambi i casi il subentrante durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione."


Articolo 2

Composizione del Consiglio di amministrazione della CRIAS.

- L' Art. 10. (Composizione del Consiglio di amministrazione della CRIAS) della L.R. 14 settembre 1979, n.212 è così sostituito:
 - "1. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale delle Attività Produttive ed è formato da cinque componenti, di cui: il Presidente, designato dall'Assessore regionale delle Attività Produttive e altri quattro componenti scelti, dall'Assessore regionale alle Attività Produttive, su terne proposte dalle



IL SEGRETARIO



quattro organizzazioni di categoria dell'artigianato più rappresentative a livello regionale e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro.


- Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato; qualora un componente, prima della scadenza, cessi la carica anticipatamente: ove si tratti del Presidente, l'Assessore regionale delle Attività Produttive effettuerà una nuova designazione; ove si tratti di uno dei componenti proposto da una delle quattro organizzazioni di categoria, il nuovo designato è scelto tra i due rimanenti della medesima originaria terna e durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione. "

Articolo 3

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE REGIONALE



IL SEGRETARIO

SCHEDA DI VALUTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

RELATIVA ALL'INIZIATIVA LEGISLATIVA CONCERNENTE

"Norme riguardanti la Composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla Cooperazione (IRCAC) e della Cassa regionale per il credito alle imprese (CRIAS)"

Oneri complessivi (1)

(importi in migliaia di euro)

ANNO	Titolo I (A)	Titolo II (B)	Totale (A + B)
20 <u>14</u>	/	/	/
20 <u>15</u>	/	/	/
20 <u>16</u>	/	/	/
<i>Totale Triennio</i>	/	/	/
<i>Totale anni successivi (dal _____ al _____)</i>			
<i>Totale complessivo</i>	/	/	/



IL SEGRETARIO

Parte Prima

ANALISI DEGLI ONERI

(importi in migliaia di euro)

A - NUOVE O MAGGIORI SPESE CORRENTI (2)

Oggetto della disposizione:

Oneri complessivi di parte corrente (3)

ANNO	Personale in servizio (A1)	Personale in quiescenza (A2)	Spese correnti di amministrazione (A3)	Spese correnti operative (A4)	Trasferimenti correnti (A5)	Altri (A6)	Totale
2014	/	/	/	/	0	/	/
2015	/	/	/	/	/	/	/
2016	/	/	/	/	/	/	/
Totale Triennio							
(dal <u>2014</u> al <u>2015</u>)	/	/	/	/	/	/	/
Totale complessivo							

A.1 - Oneri per il personale in servizio

ANNO	Numero unità (a)	Onere medio unitario (b)	Onere complessivo (c= a x b)
2014	/	/	/
2015	/	/	/
2016	/	/	/
Totale Triennio	/	/	/
Onere annuo a regime (dal _____) (4)			

A.2 - Oneri per il personale in quiescenza

ANNO	Numero unità (a)	Onere medio unitario (b)	Onere complessivo (c= a x b)
2014	/	/	/
2015	/	/	/
2016	/	/	/
Totale Triennio	/	/	/
Onere annuo a regime (dal _____) (4)			



IL SEGRETARIO

A.3. - Acquisto di beni e servizi - Spese correnti di amministrazione

ANNO	Importo
20 <u>14</u>	/
20 <u>15</u>	/
20 <u>16</u>	/
Totale Triennio	/
(5) Totale anni successivi (dal _____ al _____)	
(5) Onere annuo a regime (dal _____ al _____) (4)	

A.4. - Acquisto di beni e servizi - Spese correnti operative

ANNO	Importo
20 <u>14</u>	/
20 <u>15</u>	/
20 <u>16</u>	/
Totale Triennio	/
(5) Totale anni successivi (dal _____ al _____)	
(5) Onere annuo a regime (dal _____ al _____) (4)	

A.5. - Trasferimenti correnti

(6) A.5.1. Agli enti
A.5.3. Alle imprese

A.5.2. Alle famiglie
A.5.4. Ad altri

ANNO	N. soggetti potenzialmente beneficiari (a)	Onere medio unitario (b)	Onere complessivo (c= a x b)
20 <u>14</u>	/	/	/
20 <u>15</u>	/	/	/
20 <u>16</u>	/	/	/
Totale Triennio	/	/	/
(5) Totale anni successivi (dal _____ al _____)			
(5) Onere annuo a regime (dal _____ al _____) (4)			



IL SEGRETARIO

A.6. - Altri oneri di parte corrente

ANNO	Importo
20 <u>14</u>	/
20 <u>15</u>	/
20 <u>16</u>	/
Totale Triennio	/
(5) Totale anni successivi (dal _____ al _____)	
(5) Onere annuo a regime (dal _____ al _____) (4)	

B - NUOVE O MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE (2)

Articolo Comma

Oggetto della disposizione _____

Oneri complessivi di parte capitale (7)

ANNO	Oneri per la costituzione di capitali fissi (B1)	Trasferimenti in conto capitale (B2)	Limiti di impegno (B3)	Altri oneri in conto capitale (B4)	Totale
20__					
20__					
20__					
Totale Triennio					
Totale anni successivi (dal _____ al _____)					
Totale complessivo					

B.1. - Oneri per la costituzione di capitali fissi al netto di eventuali limiti di impegno

ANNO	Importo
20__	
20__	
20__	
Totale Triennio	
Totale anni successivi (dal _____ al _____)	



IL SEGRETARIO

B.2. - Trasferimenti in conto capitale

(6) B.2.1 Agli enti
B.2.3. Alle imprese

B.2.2. Alle famiglie
B.2.4. Ad altri

ANNO	N. soggetti potenzialmente beneficiari (a)	Onere medio unitario (b)	Onere complessivo (c= a x b)
20__			
20__			
20__			
Totale Triennio			
(5) Totale anni successivi (dal ____ al ____)			
(5) Onere annuo a regime (dal ____ al ____) (4)			

B.3. - Limiti di impegno (8)

Anno di decorrenza	Numero annualità	Quote annue				Totale	Anno terminale
		20__	20__	20__	Totale anni successivi		
20__							
20__							
20__							
Totale							

B.4. - Altri oneri in conto capitale

ANNO	Importo
20__	
20__	
20__	
Totale Triennio	
(5) Totale anni successivi (dal ____ al ____)	
(5) Onere annuo a regime (dal ____ al ____) (4)	



IL SEGRETARIO

Parte Seconda

ANALISI DELLE COPERTURE FINANZIARIE (9)

(importi in migliaia di euro)

Articolo Commi

Oggetto della disposizione: C

1. UTILIZZO FONDI GLOBALI

di parte corrente: capitolo accantonamento codice

di conto capitale: capitolo accantonamento codice

ANNO	Importo
20/4	/
20/5	/
20/6	/
Totale Triennio	/

2. RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

riferimento norma

2.1. Spese di parte corrente

ANNO	Importo			Totale
	Capitolo	Capitolo	Capitolo	
20/4	/			/
20/5	/			/
20/6	/			/
Totale Triennio	/			/

2.2. Spese in conto capitale

ANNO	Importo			Totale
	Capitolo	Capitolo	Capitolo	
20/4	/			/
20/5	/			/
20/6	/			/
Totale Triennio	/			/



IL SEGRETARIO

3. NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

ANNO	Importo			Totale
	Capitolo	Capitolo	Capitolo	
20/14	/			/
20/15	/			/
20/16	/			/
Totale Triennio	/			/

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Riportare per ogni anno, per il totale triennio e per il totale anni successivi gli importi contenuti nei prospetti riepilogativi delle parti A e B; riportare nel totale complessivo la somma di totale triennio e totale anni successivi
- (2) Riprodurre per ogni articolo e/o comma comportante oneri.
- (3) Riportare per ogni anno, per il totale triennio e per il totale anni successivi gli importi contenuti nei prospetti A1, A2, A3, A4, A5 e A6; riportare nel totale complessivo la somma di totale triennio e totale anni successivi.
- (4) Compilare solo nel caso di autorizzazione di spesa a carattere permanente, ai sensi del comma 8° dell'art. 7 della legge regionale n. 47/77.
- (5) Compilare l'ipotesi che interessa.
- (6) Segnare la categoria interessata; compilare e riprodurre per ogni categoria.
- (7) Riportare per ogni anno, per il totale triennio e per il totale anni successivi gli importi contenuti nei prospetti B1, B2, B3 e B4; riportare nel totale complessivo la somma di totale triennio e totale anni successivi.
- (8) Compilare una riga per ogni limite di impegno.
- (9) Riprodurre per ogni articolo e/o comma che prevede copertura finanziaria.



IL SEGRETARIO



13 DIC 2014

Repubblica Italiana Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio Bilancio e Programmazione
servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it
tel. 0917076733 76595 fax 0917076704

6729

TRASMESSA TRAMITE PEC

Prot. 68280/A.05.01

Palermo, 18.12.2014

OGGETTO: Proposta DDL Norme riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla Cooperazione (IRCAO) e della Cassa regionale per il Credito alle Imprese artigiane (CRLAS).

UFFICIO DI GABINETTO DELL'ASSESSORE REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

p. p.c. UFFICIO DI GABINETTO DELL'ASSESSORE PER L'ECONOMIA


L. 2 R. 3. E. 1

Con nota prot. n. 5989 del 19/11/2014, viene sottoposto dall'Assessore per le Attività produttive, per il parere di competenza dello scrivente Ufficio, il disegno di legge indicato in oggetto corredato dalla relazione tecnica.

Fratstandosi di una proposta di legge concernente norme di natura meramente ordinamentale, con particolare riguardo ai profili di competenza della scrivente Ragioneria Generale, si esprime parere favorevole, non comportando la stessa nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

IL RAGIONIERE GENERALE ed interina: (Autografo)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Annunziata Di Franco
Annunziata Di Franco



IL SEGRETARIO